



Comuni di Capaci

Città Metropolitana di Palermo

Regolamento per la disciplina di
installazione e gestione di dehors

Approvato con Delibera consiliare n. 72 del 29/11/2018

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp is partially obscured by the signature and contains some illegible text.

Regolamento per la disciplina di installazione e gestione di dehors

Art. 1

Oggetto e definizioni

1. Con il presente regolamento l'Amministrazione Comunale intende disciplinare la possibilità di installare manufatti e strutture precarie (c.d. dehors), inerenti l'arredo urbano, al fine di potenziare la qualità delle attività con adeguati spazi per la clientela.

L'obiettivo è di fornire servizi per il turismo migliorando le strutture sotto l'aspetto della qualità e assicurando, al contempo, il corretto assetto urbanistico ed edilizio del territorio nel rispetto dei principi di sicurezza e di qualificazione dell'ambiente urbano, in risposta alle richieste del mercato.

2. Si definiscono "dehors" gli elementi singoli o aggregati, mobili, smontabili o facilmente rimovibili, realizzati temporaneamente:

a) su suolo pubblico;

b) su suolo privato gravato di servitù di uso pubblico;

in prossimità di attività autorizzate a somministrare al pubblico alimenti e bevande, ed insediate in sede fissa, nonché in prossimità di laboratori artigianali di preparazione di prodotti alimentari ed esercizi di vicinato che effettuano la vendita di prodotti alimentari per il consumo diretto sul posto, con lo scopo di soddisfare le esigenze delle attività cui sono collegate (quali bar, gelaterie, ristoranti, pizzerie, pasticcerie, birrerie, esercizi commerciali e simili), in risposta alla crescente richiesta di offerta turistica, senza che questo crei un incremento stabile della capacità insediativa.

3. Con il termine "suolo pubblico" si intende il suolo e relativo soprassuolo e sottosuolo appartenente al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune, nonché il suolo privato gravato di servitù di uso pubblico.

Art. 2

Tipologie e definizioni

1. I dehors sono classificati secondo le seguenti tipologie:

tipologia 1: tavoli e sedie;

tipologia 2: tavoli e sedie su pedana;

tipologia 3: tavoli e sedie o tavoli e sedie su pedana, delimitati da fioriere e/o elementi trasparenti;

tipologia 4: ombrelloni a copertura delle tipologie 1, 2 e 3;

tipologia 5: tende a braccio o a scorrimento su binari a copertura delle tipologie 1, 2 e 3;

tipologia 6: pergolato in legno coperto con teli senza chiusura laterale, delimitato da fioriere a copertura delle tipologie 1, 2 e 3

tipologia 7: pergolato in legno coperto con pergotenda con eventuale chiusura laterale in pvc trasparente delimitato da fioriere, a copertura delle tipologie 1, 2 e 3.

2. I dehors devono essere fissati mediante appositi sistemi di ancoraggio che non richiedono escavazioni sia durante la posa in opera che durante la rimozione. In particolare, relativamente alle tipologie 5, 6 e 7 del precedente comma, la struttura portante, semplicemente ancorata al suolo, e/o alle pareti degli edifici, con ganci ed attacchi amovibili e/o con tiranti di acciaio o altro materiale resistente, dovrà essere realizzata senza arrecare pregiudizio alla struttura principale e compromissione alla stessa, in conformità alla normativa sismica. Dovrà trattarsi pertanto di struttura dotata di un'autonomia e capacità strutturale autonoma svincolata dal corpo principale.

3. I dehors di tipologia 6 e 7 dovranno essere realizzati esclusivamente in legno verniciato bianco, a copertura piana, a meno, per la tipologia 7, della pendenza necessaria per il deflusso delle acque. La copertura dovrà essere di tipo leggero in materiale impermeabilizzato o tela plastificata di colore bianco. Gli ombrelloni della tipologia 4, dovranno essere di colore bianco.

Dovrà essere prevista la regolare raccolta delle acque piovane, nonché la loro canalizzazione e deflusso. Gli elementi trasparenti che delimitano i dehors, devono essere semplicemente poggiati al suolo e autoportanti. Per le tipologie 5, 6 e 7 è ammesso l'uso di tende trasparenti in PVC e, esclusivamente per le tipologie 6 e 7, a scorrimento su binari verticali.


4. La quota di imposta del piano di calpestio non può superare la quota di +20 cm. dalla quota stradale o del marciapiede e l'altezza max non può superare ml 3.00, misurati all'intradosso dell'elemento di copertura, e comunque dovrà essere garantita un'altezza media di ml. 2.70. La pavimentazione dovrà essere facilmente amovibile e comunque tale che la sua installazione e rimozione non arrechi danni di qualunque genere e tipo alle pavimentazioni esistenti. I dehors devono essere realizzati in conformità alla normativa sulle barriere architettoniche e devono risultare accessibili ai soggetti diversamente abili. I manufatti non dovranno interferire o peggiorare i rapporti aeranti dei vani ad essi eventualmente collegati e con le porte individuate anche come vie di esodo. In presenza di più pubblici esercizi deve essere prevista una soluzione unitaria. Nel caso sia prevista l'illuminazione del dehors, questa deve essere progettata e realizzata in conformità al D.M. 37/08 e successive modifiche ed integrazioni.

5. Le caratteristiche tecniche di cui ai precedenti commi, potranno subire modifiche a seguito di atto di indirizzo adottato dalla Giunta Municipale.

6. Gli arredi e gli elementi che compongono il dehors (sedie, tavoli, fioriere, etc) devono essere espressamente approvati dalla Conferenza di Servizi di cui al successivo articolo 5 e devono rispondere a requisiti di qualità e decoro.

Art. 3 Ubicazione

1. E' consentita l'installazione dei dehors, nel territorio Comunale, anche nella Z.T.O. "A" del vigente strumento urbanistico e nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico, previa acquisizione del parere della Soprintendenza BB.CC.AA. e corrispondenti alle tipologia di cui al precedente art. 2, comma 1.



In tal caso, i materiali e le attrezzature proposte in progetto, devono armonizzarsi con il contesto urbano.

2. I dehors di cui all'art. 2 potranno essere installati in aree pubbliche o private ad uso pubblico, all'interno dei centri abitati o in territorio aperto, in tutte le zone omogenee del vigente strumento urbanistico compatibilmente con i programmi di sviluppo urbanistico e di quelli di manutenzione delle reti pubbliche, con le limitazioni di cui al comma precedente.

3. Le opere e gli arredi non devono arrecare intralcio al pubblico transito sia veicolare che pedonale. Altresì, non devono interferire con reti tecniche o elementi di servizio (es. chiusini, griglie, caditoie, idranti, quadri di controllo, misuratori dei servizi erogati, segnaletica verticale ed orizzontale, toponomastica, illuminazione, ecc.) limitandone il funzionamento, l'utilizzo, o la manutenzione, se non per i casi esplicitamente ammessi in sede autorizzazione.

Art. 4

Caratteristiche e limiti per l'installazione di dehors

1. L'installazione di dehors è consentita alle attività autorizzate a somministrare al pubblico alimenti e bevande nonché ai laboratori artigianali di preparazione di prodotti alimentari da asporto e agli esercizi commerciali di prodotti destinati al consumo sul posto. Per queste ultime attività (artigianali e commerciali) è consentita esclusivamente la collocazione di panche, tavoli alti di appoggio con esclusione di sedute e di servizio di somministrazione al pubblico, all'interno di un'area concessa, eventualmente delimitata con la collocazione di fioriere e/o elementi trasparenti.

2. L'occupazione di suolo pubblico per i dehors, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 3, non può eccedere una superficie pari al doppio di quella relativa all'attività autorizzata in sede fissa. A tale parametro può derogarsi nel caso in cui la superficie di somministrazione interna sia di modeste entità e la verifica dei requisiti igienico-sanitari, ambientali e di viabilità, valutate dalla conferenza di servizi di cui al successivo art. 5, consenta una maggiore superficie di somministrazione che, comunque, non può eccedere i mq. 25,00.

Se il dehors viene concesso per una superficie superiore a mq. 25, dovrà essere dimostrata la disponibilità di adeguati servizi igienici per il pubblico, anche a mezzo di apposita convenzione con attività adiacenti.

Può derogarsi all'obbligo della disponibilità dei servizi igienici per il pubblico, qualora sia escluso il servizio di somministrazione assistita.

3. Al fine di consentire il transito pedonale, la larghezza per il passaggio pedonale non può essere inferiore a metri 1,00 e comunque deve essere consentito il passaggio per i diversamente abili.

4. Elementi e strutture che compongono o delimitano i dehors, incluse le proiezioni al suolo delle sporgenze delle coperture, devono coincidere con le dimensioni dell'area data in concessione.

5. Nel caso in cui l'installazione sia realizzata, anche parzialmente, sulla carreggiata, l'ingombro complessivo deve essere tale da mantenere liberi da qualsiasi tipo di occupazione gli spazi necessari al passaggio dei mezzi di soccorso e delle Forze di Polizia, oltre che dei mezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani e, comunque, detti spazi, non devono essere inferiori a metri lineari 3,50.

6. Su elementi e strutture componenti i dehors non sono ammessi messaggi pubblicitari, ad esclusione di quelli aventi le caratteristiche proprie delle insegne d'esercizio, non luminosi né illuminati.

7 L'occupazione non deve interferire con gli attraversamenti pedonali né occultare la segnaletica stradale verticale presente. In corrispondenza d'intersezioni stradali, l'occupazione non deve occultare la perfetta visibilità del traffico veicolare. In corrispondenza di intersezioni l'occupazione del suolo deve essere posta all'esterno del triangolo di visibilità, avente il vertice in corrispondenza della congiunzione fra i due lati (formati dai cordoli stessi), di lunghezza pari alla somma delle larghezze di entrambi i marciapiedi. Il terzo lato sarà costituito dal segmento di congiunzione fra i due lati in precedenza individuati.

8. L'installazione di dehors su aree pubbliche e private di uso pubblico, è consentita esclusivamente sulle strade di tipo E (strade urbane di quartiere), F (strade locali) così come definite dall'art. 2, comma 2 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada).

9. L'occupazione di suolo pubblico per l'installazione di dehors in aree eventualmente attrezzate per la sosta (strisce blu) nell'intero territorio comunale, è limitata, di norma, a metri lineari 10,00 (due posti auto a raso).

10. In adiacenza di attività autorizzate a somministrare al pubblico alimenti e bevande aventi sede in chioschi è consentita esclusivamente l'installazione di dehors corrispondenti alle tipologie 1, 2, 3 e 4 di cui al precedente art. 2.

11. Non sono ammessi, a protezione dei dehors, tende, teli, graticci di delimitazione o altri oggetti e materiali non autorizzati se non espressamente contenuti nell'autorizzazione.

12. Al fine di evitare fenomeni di disturbo della quiete pubblica, nei dehors è vietata, di norma, l'effettuazione di trattenimenti musicali, nonché qualsiasi tipo di diffusione sonora.

13. L'area occupata dal dehors può essere:

a) prospiciente l'attività principale cui si riferisce e alla stessa collegata senza soluzione di continuità;

b) distaccata dall'attività principale cui si riferisce.

In ogni caso, l'area oggetto di occupazione, deve avere forma preferibilmente regolare e non determinare ingiustificato intralcio al rilascio di ulteriori autorizzazioni, per le medesime finalità, ad altri operatori.

A tal fine:

- le occupazioni di cui ai precedenti, devono essere contenute entro la proiezione del prospetto dell'unità immobiliare sede dell'attività e possono essere autorizzate, nel rispetto delle ulteriori norme del presente Regolamento, senza ulteriori formalità;

Art. 5

Procedimento unico per l'installazione di dehors

1. Il procedimento amministrativo per l'installazione di dehors si avvia mediante la presentazione della domanda, da parte del titolare dell'attività, allo Sportello Unico per le Attività Produttive, secondo le modalità previste dal regolamento di funzionamento dello Sportello Unico.

Il responsabile del procedimento è il Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive.

2. L'istruttoria è curata nel rispetto della seguente sequenza amministrativa:

- a) verifica della tipologia di occupazione tra quelle previste dall'art. 4, comma 13;
- b) Esperimento della procedura di manifestazione di interesse e successiva asta pubblica da aggiudicare al miglior offerente, nei casi di occupazione di tipologia b) dell'art. 4, comma 13;
- c) Acquisizione o adeguamento della documentazione necessaria al completamento dell'istruttoria;
- d) attivazione della conferenza di servizi di cui al successivo comma 3.
- e) rilascio o diniego del provvedimento.

E' fatta salva la possibilità di verificare l'eventuale fattibilità di soluzioni condivise tra più operatori che, nell'ambito della procedura di cui al precedente punto b), abbiano manifestato interesse all'assegnazione delle aree.

3. L'Ufficio competente all'istruttoria convoca apposita Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 14 e seguenti della legge 241/90 e sue modifiche ed integrazioni che, di norma, assume la forma semplificata e asincrona, allargata agli Enti esterni interessati, (Soprintendenza BB.CC.AA., ASP, ecc.) e adotta la decisione finale conformemente all'esito della conferenza medesima prevedendo impegni ed obblighi del soggetto autorizzato, le specifiche caratteristiche della struttura, periodo di validità dell'autorizzazione, nonché eventuali deroghe alle limitazioni di cui ai commi 9 e 12 del precedente art. 4 ed al comma 2 del successivo art. 7, in presenza di condizioni che rendano opportune limitazioni al fine di salvaguardare la qualità di vita urbana o che giustifichino la possibilità di deroga.

4. Alla Conferenza dei Servizi partecipano anche i Settori dell'Amministrazione Comunale di volta in volta competenti in materia di ambiente, servizi a rete, polizia municipale, lavori pubblici, programmi urbanistico-edilizi, salute, patrimonio e tributi, commercio, nonché altri Enti, i quali intervengono secondo le prerogative e le attribuzioni previste dall'art. 14 e seguenti della legge 241/90. Ai sensi del citato art. 14 ter della L. 241/90, si considera acquisito l'assenso di chi, regolarmente convocato, non abbia partecipato alla Conferenza o espresso in via definitiva il proprio parere. Il provvedimento conclusivo del procedimento unico, deve riguardare anche gli aspetti igienico-sanitari di cui al Regolamento CE 852/04 e successive modifiche ed integrazioni.

5. La domanda deve contenere tutte le informazioni presenti nella modulistica predisposta dallo Sportello Unico, deve riguardare tutti gli aspetti autorizzativi necessari alla realizzazione dell'intervento e all'esercizio dell'attività.

La richiesta, deve contenere, tra l'altro:

- estratto dello strumento urbanistico con evidenziata l'area di intervento;
- planimetria di zona in scala 1:1000 e 1:500;
- rappresentazione grafica quotata del dehors con particolare riferimento all'inserimento dello stesso nel contesto circostante, il numero di tavoli e di sedie, i percorsi pedonali e di accesso all'esercizio principale;
- documentazione fotografica rappresentativa dell'area oggetto dell'intervento e di quella immediatamente circostante.

Il progetto deve tenere conto, oltre che del contesto ambientale circostante, anche dell'eventuale coordinamento con interventi simili contigui; i colori ed i materiali impiegati devono essere indicati con campionatura negli elaborati tecnici a corredo della richiesta.

Dovrà essere inoltre prodotta dichiarazione d'impegno al rispetto delle prescrizioni dettate dal presente regolamento e alla rimozione del manufatto temporaneo alla scadenza del termine di validità dell'autorizzazione, per il ripristino dell'originario precedente stato dei luoghi, e deposito di polizza fidejussoria.

- relazione tecnica in merito alla descrizione dei lavori e dei materiali utilizzati, con particolare riferimento alle soluzioni che si intendono adottare a garanzia del mantenimento delle condizioni igienico-sanitarie, indispensabili per la tutela della salute pubblica in materia di somministrazione di alimenti e bevande individuando, per ogni fattore di rischio, la relativa misura di tutela.

-elaborati sul rispetto della L. n. 13 del 1989, planimetria dell'area circostante al fine della verifica del rispetto dei limiti posti dall'art. 4;

-certificazione in ordine alle strutture portanti (stabilità, resistenza ...) con asseverazione del tecnico per la resistenza e la stabilità della struttura per la sicurezza pubblica;

- copia dell'autorizzazione/SCIA dell'esercizio della attività di somministrazione alimenti e bevande e copia dell'autorizzazione/SCIA sanitaria sostituibili con dichiarazione resa in autocertificazione.

- autocertificazione tributaria in relazione alla regolarità dei tributi locali ai sensi e per gli effetti della legge n. 445/2000 e ss.mm.ii. le quali saranno oggetto di controllo e in caso di dichiarazioni mendaci sarà informata l'A.G.

- il Suap competente prima del rilascio del provvedimento dovrà attingere apposita attestazione da parte dell'Ufficio Tributi riguardante l'assenza di debiti tributari nei confronti di questo Ente.



6. La durata del procedimento per la concessione ad occupare suolo pubblico per la collocazione dei dehors di tipologie 1, 2, 3 e 4 è stabilita in 60 giorni.

7. La durata del procedimento per la concessione ad occupare suolo pubblico per la collocazione dei dehors di tipologie 5, 6 e 7 è stabilita in 90 giorni.

Art. 6

Corrispettivo per l'occupazione e garanzie

1. L'occupazione di suolo pubblico per l'installazione di dehors è permanente o temporanea ed è soggetta al pagamento della tassa di occupazione suolo pubblico come definito dal Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione della relativa tassa. L'autorizzazione permanente non può avere validità superiore a tre anni ed è rinnovabile se permangono le condizioni previste dal presente Regolamento.

2. Ai fini del rilascio del provvedimento conclusivo del procedimento unico, con la sola esclusione dei dehors corrispondenti alla tipologia 1, 2, 3 e 4 dell'art. 2 del presente regolamento, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contenuti nell'atto autorizzativo, il soggetto richiedente deve stipulare idonea polizza fidejussoria, per un importo fissato in euro 150 al mq. di superficie da occupare, rinnovabile tacitamente.

Lo svincolo della fideiussione sarà autorizzato, su richiesta dell'interessato e previa verifica dell'avvenuto sgombero del suolo pubblico e del completo ripristino dell'originario stato dei luoghi, che dovranno essere accertati dal Comando della Polizia Municipale, nonché, in generale, dell'esatto adempimento degli obblighi contenuti nell'atto autorizzativo.

Qualora il dehors non venga rimosso entro i termini indicati nell'atto autorizzativo, si procederà con diffida ad adempiere e, in caso di ulteriore ritardo, allo sgombero coatto e all'incameramento della polizza fidejussoria.

3. La tassa annuale per l'occupazione permanente del suolo pubblico è dovuta per intero, ogni anno solare, prima del rilascio dell'autorizzazione, e per gli anni successivi, entro il 30 gennaio dell'anno corrente, e l'occupazione effettuata in assenza di pagamento comporta l'automatica decadenza dell'autorizzazione con l'escussione della polizza fidejussoria, e sgombero coatto degli elementi.

4. Per le prescrizioni generali inerenti l'istituto della tassa, si applicano le norme contenute nel vigente Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione della relativa tassa.

Art. 7

Modalità di gestione delle strutture ed orari

1. L'area occupata dai dehors è destinata al consumo sul posto o all'attività di somministrazione di alimenti e bevande nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa e non deve essere adibita ad usi impropri.

2. Al fine di evitare fenomeni di degrado urbano, le attività di somministrazione svolte nei dehors devono cessare, di norma, alle ore 24,00 ed entro le ore 01,00 si deve interrompere l'utilizzo dell'area occupata con il dehors.

3. Allo scadere dell'orario disposto per l'interruzione del servizio nei dehors, tavoli e sedie dovranno essere custoditi mediante l'utilizzo di strumenti che ne impediscano l'uso o ritirati in luogo privato. Dovrà altresì essere impedito l'uso e l'accesso relativamente ai dehors delle tipologie 5, 6 e 7. Gli ombrelloni a copertura delle tipologie 1, 2 e 3 dovranno essere chiusi in caso di vento, e chiusi o rimossi durante la notte. Le tende a braccio a copertura delle tipologie 1, 2 e 3 dovranno essere riavvolte durante la notte.

4. In occasione della chiusura per ferie dell'attività, tavoli, sedie ed ombrelloni dovranno essere ritirati e custoditi in luogo privato. Dovrà altresì essere impedito l'accesso ai dehors della tipologia 5, 6 e 7. Le tende a braccio a copertura delle tipologie 1, 2 e 3 dovranno essere riavvolte.

5. Il titolare del provvedimento è nominato custode dei beni, degli oggetti e delle attrezzature del dehors. Il Comune non può essere ritenuto responsabile di eventuali danni recati a terzi ivi compresi danni da smarrimento, furto, danneggiamento, etc.

Art. 8

Lavori nell'area o nel sottosuolo dell'area su cui sono installati dehors

1. Ogni qualvolta nello spazio dato in concessione per l'installazione di dehors si debbano effettuare lavori per esecuzione di opere di pubblico interesse, manutenzione delle proprietà comunali, interventi per la mobilità, interventi di Enti erogatori di servizi o interventi manutentivi, non realizzabili con soluzioni alternative, il concessionario si impegna a rimuovere, a propria cura e spese, gli elementi e le strutture che compongono il dehors. In tal caso l'Ente o il soggetto privato interessato provvede a comunicare formalmente al titolare della concessione, la necessità di avere libero il suolo almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori. L'obbligo del preavviso non ricorre in caso di lavori relativi ad interventi da realizzare con carattere d'urgenza a tutela di imminenti ed inderogabili interessi pubblici.

Art. 9

Danni arrecati al suolo pubblico o a proprietà private dai dehors

1. Il titolare della concessione è responsabile di qualsiasi danno arrecato al suolo e ai beni pubblici o proprietà privata dagli elementi e strutture componenti il dehors.

2. Per danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberature e al patrimonio verde o ad altri beni di proprietà pubblica, i Settori comunali competenti provvederanno a calcolare il valore del danno subito e a richiedere il risarcimento economico, oltre ad applicare le sanzioni previste dalle normative vigenti.

3. Qualora, in conseguenza dell'installazione delle strutture, siano provocati danni alla sede stradale, gli stessi devono essere rimediati mediante esecuzione di specifici interventi, secondo quanto previsto dalla legge e dai regolamenti comunali.

4. Per quanto sopra esposto il titolare della concessione dovrà presentare, prima del rilascio del provvedimento, apposita polizza assicurativa di RCA contro terzi

Art. 10

Manutenzione dei dehors

1. I dehors devono essere mantenuti sempre in ordine ed in perfetto stato igienico-sanitario, di sicurezza e di decoro.

2. In caso contrario l'Amministrazione Comunale, previa verifica, diffida il titolare dell'autorizzazione al ripristino del manufatto, secondo le prescrizioni contenute nell'atto autorizzativo ed in caso di inadempienza provvede alla revoca dell'atto medesimo ed ordina la rimozione del dehors addebitando le spese all'esercente.

3. L'eventuale sostituzione di elementi di arredo con altri uguali ai precedenti per forma, materiali e colori non richiede nuove autorizzazioni ma semplice comunicazione al S.U.A.P..

Art. 11

Durata delle autorizzazioni

1. Il Provvedimento conclusivo finalizzato alla installazione di dehors, ha una validità massima di tre anni.

2. Qualora la richiesta di nuova autorizzazione sia conforme a quella precedentemente rilasciata, la documentazione di cui all'articolo 5 è da intendersi sostituita da una asseverazione resa da un tecnico abilitato alla libera professione che attesti la sussistenza delle condizioni e dei requisiti necessari, previsti dalle leggi e dal presente Regolamento. In questo caso il Responsabile del procedimento, ai fini dell'adozione del provvedimento conclusivo, può prescindere dalla convocazione della Conferenza di Servizi.

3. Alla scadenza dell'autorizzazione ed in caso di decadenza, revoca o sospensione del provvedimento, il titolare è tenuto a rimuovere dal suolo ogni elemento e struttura componente il dehors, provvedendo alla perfetta pulizia dell'area. In caso di inadempienza, decorso inutilmente il tempo all'uopo assegnato, l'Amministrazione Comunale provvederà con propri mezzi alla rimozione del dehors, azionando la polizza fidejussoria.

Art. 12

Sospensione, decadenza e revoca delle autorizzazioni ad occupare suolo pubblico con dehors

1. L'autorizzazione è sospesa quando:

a) gli impianti tecnici e tecnologici non risultino conformi alla vigente normativa;

b) in caso di inottemperanza a quanto disposto dal precedente art. 8.

2. L'autorizzazione decade:

- a) in caso di occupazione di suolo pubblico in misura superiore rispetto a quello autorizzato.
- b) in caso di mancato pagamento della tassa dovuta per l'occupazione di suolo pubblico;

3. Previa diffida, l'autorizzazione è revocata dal responsabile del procedimento quando:

- a) la mancanza di manutenzione comporti nocumento al decoro e/o pericolo per le persone e alle cose;
- b) agli elementi ed alle strutture componenti i dehors siano apportate modificazioni rispetto alle tipologie e caratteristiche autorizzate;
- c) le attività svolte nel dehors siano causa di disturbo alla quiete pubblica accertato dalle autorità competenti;
- d) in caso di reiterazione delle violazioni di cui al precedente comma 1
- e) in caso di reiterate violazioni delle norme del presente Regolamento.

Art. 13 Sanzioni

1. Per l'occupazione abusiva del suolo stradale o per l'occupazione che non risponda alle prescrizioni dettate nell'autorizzazione, si applicano le sanzioni previste dall'art. 20 del D.Lgs. 30aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada).

2. Per l'occupazione abusiva si applica la sanzione prevista dal Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione della relativa tassa.

3. Ai sensi dell'articolo 3, comma 16, della legge 94/2009, in caso di occupazione abusiva, è ordinato l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e comunque per un periodo non inferiore a cinque giorni.

4. Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, nei casi diversi da quelli previsti nei precedenti commi, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 7 bis del D.Lgs. 18agosto 2000, n. 267.

Art. 14 Disposizioni finali

1. A seguito dell'entrata in vigore del presente Regolamento le richieste di nuove installazioni di dehors nonché quelle di rinnovo di occupazioni di suolo pubblico per finalità di somministrazione o di consumo sul posto, devono uniformarsi alle disposizioni contenute nel presente atto.

2. Le richieste presentate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento ed ancora in fase di istruttoria, sono istruite sulla base delle disposizioni previste nel presente Regolamento.

